



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio II

**Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
della Regione Molise**

Oggetto: nuove disposizioni in materia di **procedimenti disciplinari** avviati nei confronti di lavoratori alle dipendenze della amministrazioni pubbliche. **Chiarimenti in ordine all'applicazione del Decreto legislativo n. 25 maggio 2017, n. 75 nei confronti del personale scolastico.**

PREMESSA

Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ha modificato gli articoli 55 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha "riscritto" l'articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Di seguito si forniscono chiarimenti riguardo alle novità introdotte dal novellato art. 55 bis riguardanti in particolare:

- la titolarità dell'azione disciplinare;
- nuovi termini del procedimento;
- obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica.

Risultano sostanzialmente immutate le disposizioni in materia di:

- assistenza e rappresentanza del lavoratore;
- richiesta di rinvio dell'audizione e il conseguente differimento della conclusione del procedimento;
- diritto di accesso del dipendente;
- mezzi di comunicazione degli atti del procedimento.

1. La titolarità dell'azione disciplinare

I commi 1 e 3 del novellato articolo 55 bis hanno introdotto una nuova disciplina di riparto dell'azione disciplinare.

Per la generalità dei lavoratori dipendenti pubblici è previsto che, per le infrazioni punibili con il rimprovero verbale, sia competente il responsabile della struttura cui presta servizio il dipendente



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio II

(comma 1); per le infrazioni superiori al rimprovero verbale la competenza è dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

In deroga alla disciplina sopra richiamata, il comma 9 quater dell'articolo 55 bis così dispone. “**Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari**”.

La richiamata disposizione supera un contrasto giurisprudenziale che si era determinato in ordine al riconoscimento, in capo ai dirigenti scolastici, della titolarità dell'azione disciplinare per infrazioni punibili con sospensione dal servizio ancorché inferiore a 10 giorni.

Viene pertanto confermata la prassi, sinora seguita dall'Amministrazione, come determinata dalla circolare n. 88 del 2010 del M.I.U.R.-Dipartimento dell'istruzione.

Pertanto, per il personale docente, educativo e A.t.a. **la titolarità dell'azione disciplinare spetta ai dirigenti scolastici per le infrazioni punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg**; per le infrazioni punibili con una sanzione superiore la competenza resta dell'ufficio procedimenti disciplinari che, per le istituzioni scolastiche della regione Molise è incardinato nell'Ufficio II dell'U.S.R. (D.M. 918 del 2014).

Attese la tipicità e la tassatività delle sanzioni disciplinari, per individuare la competenza ad attivare il relativo procedimento, la fattispecie dovrà essere inquadrata in relazione alla sanzione edittale irrogabile sulla base delle seguenti disposizioni:

- articoli 492 e ss. nel d.lgs. 297/1994 per il personale docente;
 - articolo 93 del CCNL 29/11/07 per il personale ATA.
- (cfr. circolare n. 88/2010).

Per entrambe le categorie di dipendenti pubblici troveranno applicazione anche le norme di cui al d.lgs. 165/2001, artt. 55 quater e 55 quinquies

2. Nuovi termini del procedimento disciplinare

Il novellato articolo 55 bis, al comma 4, introduce nuovi termini relativi agli atti del procedimento disciplinare. Si segnala che non più prevista la duplicazione dei termini per i procedimenti relativi alle infrazioni di maggiore gravità. Pertanto i **termini di seguito indicati trovano applicazione sia**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio II

per i procedimenti di competenza dei dirigenti scolastiche per quelli di competenza dell'U.P.D.

-La contestazione di addebito deve essere effettuata per iscritto **entro 30 gg** dalla conoscenza del fatto (o dal ricevimento della segnalazione per i procedimenti dell'U.P.D.)

-Il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con **preavviso di almeno 20 gg.**

-Il procedimento disciplinare deve essere **concluso**-con archiviazione o irrogazione della sanzione-entro **120 gg** dalla contestazione dell'addebito.

-Immediatamente, e **comunque entro 10 gg**, il dirigente scolastico interessato **segnala** all' U.P.D. i fatti di cui abbia avuto conoscenza che integrano infrazioni punibili con la sospensione superiore a 10 gg.

Si rappresenta che il novellato articolo 55 bis (a differenza della disciplina previgente) non prevede che la segnalazione e trasmissione degli atti all'U.P.D. (in caso di infrazioni di maggiore gravità) avvenga con contestuale comunicazione al dipendente interessato.

3. Conseguenze della violazione dei termini del procedimento.

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e i tempi dei procedimenti siano comunque compatibili con il principio di tempestività degli atti.

In ogni caso, sono da considerarsi perentori sia il termine per la contestazione di addebito che quello per la conclusione del procedimento.

In merito alle ulteriori conseguenze della violazione dei termini del procedimento è opportuno richiamare l'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 che prevede: “... *La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione*”.

4. Obbligo di comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica

Viene affermato con norma di rango primario l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (già previsto dalle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica) di comunicazione degli atti relativi al procedimento disciplinare.

Infatti, il comma 4 dell'articolo 55 bis prevede “*Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Ufficio II

comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.

5. Il diritto di accesso

Nel corso del procedimento il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento il dipendente, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 54-bis, comma 4 (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

6. Le ulteriori disposizioni in materia di procedimento

Per la disciplina relativa al possibile differimento della convocazione, alle modalità di difesa del dipendente, come ai mezzi da utilizzare per la comunicazione degli atti si fa rinvio al comma 4 (terzo e quarto periodo) e comma 5 dell'articolo 55 bis.

Ad ogni buon fine, si richiama l'attenzione sulla disposizione che prevede che in caso di accoglimento della richiesta (motivata) di differimento dell'audizione il termine per la conclusione del procedimento è **in ogni caso prorogato.**

Il Dirigente dell'Ufficio II
Pasquale De Feo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse